

Nel procedimento 172/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Amtsgericht di Rosenheim, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

GERHARD ZÜCHNER, Rosenheim,

e

BAYERISCHE VEREINSBANK AG, con sede in Monaco,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il sig. Züchner, attore nella causa principale, è titolare di un conto bancario presso la Bayerische Vereinsbank AG, convenuta nella causa principale, agenzia

di Rosenheim nella Repubblica federale di Germania. Il 17 luglio 1979 esso traeva sulla convenuta un assegno dell'importo di DM 10 000 all'ordine di un destinatario residente in Italia. Il suo conto veniva addebitato, in tale occasione, dalla convenuta di un «diritto di

preparazione» di DM 15, pari allo 0,15 % dell'importo trasferito.

Lo Züchner adiva allora l'Amtsgericht di Rosenheim, chiedendo il rimborso di tale somma. Esso sosteneva, fra l'altro, che la riscossione del «diritto di preparazione» è incompatibile con l'art. 67 del Trattato CEE, in quanto effettua una discriminazione fra i trasferimenti di capitali all'interno e quelli all'estero, nonché con le norme sulla concorrenza del Trattato, in quanto costituisce una pratica seguita da tutte le banche, o dalla maggior parte delle banche, tanto in Germania quanto negli altri paesi della Comunità, e atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

L'Amtsgericht riteneva che l'art. 67 del Trattato CEE non avesse alcuna importanza per la soluzione della lite, trattandosi di una disposizione che obbliga solo gli Stati membri, senza essere direttamente efficace per i cittadini della Comunità economica europea. Esso ammetteva invece che la situazione è diversa per gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, in quanto essi «obbligano del pari gli agenti economici che operano sul mercato». Con ordinanza 14 luglio 1980, esso ha quindi sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla seguente questione:

«Se la riscossione, nelle operazioni di pagamento e di trasferimento di capitali fra banche nell'ambito della Comunità europea, di un diritto generale di trasferimento pari allo 0,15 % dell'importo trasferito, costituisca una violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, in quanto pratica concordata, atta a pregiudicare gli scambi commerciali».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1980.

L'impugnazione proposta contro detta ordinanza dalla Bayerische Vereinsbank AG per il motivo che, dato che l'importo di DM 15 era stato nel frattempo rimborsato, la questione pregiudiziale diveniva priva di importanza per l'attore, veniva respinta dal Landsgericht di Traunstein. Questo affermava che, nella fattispecie, l'attore aveva sempre interesse a far accertare che la sua azione di ripetizione era fondata, dato che la convenuta poteva in qualunque momento chiedergli dei diritti di trasferimento per operazioni analoghe a quella che costituisce oggetto della lite.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, osservazioni scritte sono state depositate dallo Züchner, dalla Bayerische Vereinsbank AG, rappresentata dagli avv.ti Gleiss, Lutz, Hoos, Hirsch & Partner, del foro di Stoccarda, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro dell'ufficio legale, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le parti nella causa principale e la Commissione a precisare, all'udienza, «in base a quali elementi un'aliquota dello 0,15 % per i trasferimenti d'entità analoga a quella che costituisce oggetto della lite di cui trattasi, da uno Stato membro ad un altro, possa essere in generale considerata come il rimborso minimo delle spese inerenti a operazioni del genere». La Corte ha del pari deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Prima Sezione.

Con ordinanza 26 marzo 1981, la Prima Sezione ha deciso, ai sensi dell'art. 95, § 4, del regolamento di procedura, di rinviare la causa alla Corte in seduta plenaria.

II — Le osservazioni depositate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

Lo *Züchner* sostiene che la Corte, avendo l'obbligo di interpretare il diritto comunitario in modo tale che il giudice di merito sia in grado di applicare il diritto stesso, dovrebbe esaminare, nell'ambito del presente procedimento, non solo la portata delle disposizioni espressamente indicate dal giudice proponente, ma anche quella di altri articoli del Trattato che possono essere stati violati dalla riscossione del diritto di trasferimento da parte delle banche.

Egli ritiene infatti che il divieto di discriminazione di cui all'art. 67 del Trattato non riguarda necessariamente solo gli Stati membri. A suo parere, inoltre, il diritto riscosso dalle banche per i trasferimenti all'estero non è giustificato da maggiori spese provocate dai trasferimenti stessi ed esso può quindi rivelarsi in contrasto con l'art. 30 del Trattato, in quanto, dato che si applica del pari ai pagamenti delle merci e dei servizi, ostacola la libera circolazione delle merci e dei servizi nell'ambito della Comunità. Esso osserva infine che è possibile esaminare la compatibilità della tassa di cui trattasi col diritto comunitario del pari alla luce dell'art. 13 e dell'art. 95 del Trattato CEE.

Per quanto riguarda l'art. 85 del Trattato, il quale costituisce oggetto della questione pregiudiziale, lo *Züchner* ricorda di aver invocato questo articolo

dinanzi al giudice nazionale soprattutto per ribattere alla tesi della convenuta secondo cui non vi sarebbe alcuna norma giuridica comunitaria che si applichi alle convenzioni di diritto privato. Esso aggiunge che il fatto che il diritto di cui è causa sia riscosso per un identico importo in altri Stati membri, come pure da tutte le banche nella Repubblica federale di Germania, può costituire indizio di una pratica concordata.

La *Bayerische Vereinsbank AG* osserva che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte può essere compresa in vari modi.

Se si ritiene che essa risponda all'intento di far accertare l'esistenza di un'infrazione dell'art. 85 del Trattato quando i presupposti sostanziali della norma ricorrono, si deve ammettere che, in tale situazione, l'infrazione è evidente e che di conseguenza la questione dell'interpretazione del Trattato CEE non sorge.

Se viceversa si ritiene che la questione tenda a far accertare se il diritto di trasferimento dello 0,15 % venga riscosso in base ad una pratica concordata, ai sensi dell'art. 85, la soluzione di una questione del genere implica la valutazione della situazione di fatto, che non è di competenza della Corte di giustizia. Ad ogni buon fine, la *Bayerische Vereinsbank AG* precisa che non vi è assolutamente alcuna pratica concordata fra le banche, per quanto riguarda la riscossione e l'importo del diritto di trasferimento.

La questione pregiudiziale può del pari essere compresa nel senso che essa chieda se la riscossione del diritto di trasferimento violi di per sé l'art. 85 o l'art. 86 del Trattato CEE.

Per quanto riguarda l'art. 85, va rilevato che il diritto di trasferimento costituisce

una retribuzione che la banca esige dai propri clienti come prezzo di un servizio (il trasferimento all'estero) che essa rende loro. Ciò costituisce un semplice scambio di prestazione e controprestazione. Uno scambio del genere non può costituire una pratica concordata, come non ha lo scopo o l'effetto di ostacolare la concorrenza nel commercio fra Stati membri.

Quanto all'art. 86, si deve osservare che anche un'impresa dominante sul mercato, può, naturalmente, esigere un prezzo per i servizi resi ai propri clienti.

Si può infine interpretare l'ordinanza di rinvio nel senso ch'essa verte sulla questione se il diritto di trasferimento possa, legalmente, essere preteso da una banca, nell'ambito della circolazione interstatale dei capitali e dei pagamenti, del pari quando la decisione di riscuotere il diritto stesso è stata adottata di concerto con altre banche, ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE.

Orbene, anche se, per ipotesi, il motivo e l'importo del diritto di trasferimento fossero concordati con altre banche ai sensi dell'art. 85, il diritto sarebbe preteso dal cliente in quanto terzo non partecipante alla pratica concordata, in base ad un contratto autonomo. Questo contratto è giuridicamente distinto dalla pratica concordata e può esserne separato senz'altro. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli elementi separabili di un contratto incompatibile con l'art. 85, n. 1, non sono colpiti dalla nullità contemplata dal n. 2 dello stesso articolo. Lo stesso deve valere, a maggior ragione, quando si tratta di un secondo contratto giuridicamente autonomo. Questo contratto, non essendo colpito dal divieto dell'art. 85 del Trattato, non va valutato alla luce del diritto comunitario, bensì alla luce del diritto nazionale.

La Bayerische Vereinsbank AG esamina poi, in via precauzionale, la questione se la riscossione del diritto di trasferimento possa costituire violazione dell'art. 67 del Trattato CEE, benché ritenga che il potere della Corte di rendere più chiara la sostanza di una questione imperfettamente formulata non può giungere fino a sostituire una questione ambigua con una questione completamente diversa.

Essa rileva, in primo luogo, che i destinatari dell'art. 67 sono unicamente gli Stati membri e i loro organi, non già i cittadini degli Stati membri. Quest'articolo formula un precetto il quale, secondo la forma e la sostanza della disposizione, può essere seguito solo dagli Stati membri.

Essa osserva inoltre che lo scopo dell'art. 67 è unicamente la liberalizzazione dei movimenti di capitali, non già quella della circolazione dei pagamenti, mentre la circolazione degli assegni e degli altri mezzi di trasferimento rientra appunto fra i movimenti dei pagamenti.

Essa precisa che a norma dell'art. 69 del Trattato CEE, in relazione all'art. 67 dello stesso, gli Stati membri non sono obbligati a prendere provvedimenti concreti per eliminare le restrizioni dei movimenti di capitali se non nell'ambito delle direttive adottate dal Consiglio, e che non vi è alcuna direttiva del Consiglio che imponga a detti Stati di sopprimere del pari gli «ostacoli» di diritto privato per la circolazione dei capitali (o dei pagamenti).

Essa ricorda infine che il fatto di calcolare un diritto di trasferimento per gli ordini di pagamento su nu conto estero non costituisce una discriminazione, giacché i trasferimenti sul conto estero differiscono sotto più aspetti (necessità di tenere dei fondi presso banche estere, necessità di usare dei collaboratori specializzati, maggiori spese di comunica-

zione, trattamento più complicato degli assegni provenienti dall'estero) di quelli effettuati su un conto nazionale, e queste differenze implicano delle spese che sono notevolmente superiori a quelle inerenti alla circolazione interna dei pagamenti.

Dato che il diritto di trasferimento viene fatturato per tutti gli ordini di versamento sul conto estero, non vi è nemmeno discriminazione basata sulla cittadinanza del titolare del conto o del beneficiario del pagamento.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva che né la questione pregiudiziale stessa, né la motivazione esposta nell'ordinanza di rinvio menzionano il contesto obiettivo in cui la questione si colloca. Orbene, la questione sottoposta alla Corte ha senso solo se si ammette l'esistenza di una pratica concordata avente ad oggetto l'applicazione da parte delle banche di diritti uniformi per l'esecuzione di storni in altri Stati membri della Comunità. Solo ammettendo infatti l'esistenza di una pratica del genere si può chiedere se essa ricada sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

A parte ciò, il giudice nazionale non indica affatto quale sia l'ampiezza di questa pratica rispetto al numero di banche partecipanti o all'importo riscosso come diritto di trasferimento. La Corte, se vuole risolvere la questione senza effettuare essa stessa delle indagini, cosa che essa non ha comunque il potere di fare, deve riformulare la questione sulla base di ipotesi.

Spetta poi al giudice proponente il decidere, in base all'interpretazione fornita dalla Corte, se, nel caso concreto, ci si trovi effettivamente di fronte ad un comportamento vietato dall'art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

La Commissione precisa non essere attualmente pendente dinanzi ad essa alcun procedimento relativo ai diritti di trasferimento, procedimento basato sull'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17, e che indagini effettuate in passato sui diritti riscossi all'atto del pagamento di assegni di viaggio e di eurochèques non hanno portato all'instaurazione di procedimenti formali a norma di detto articolo.

Essa ricorda tuttavia essere fuori dubbio che, come essa ha già da tempo affermato nella sua seconda relazione sulla politica della concorrenza, le norme sulla concorrenza si applicano del pari al settore bancario.

Ai fini della soluzione da darsi alla questione pregiudiziale, la Commissione esamina se la nozione di pratica concordata, di cui all'art. 85, n. 1, possa comprendere una pratica del genere di quella che si suppone esista nel caso concreto. A tale scopo, essa formula le seguenti osservazioni:

- a) Le banche commerciali sono imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- b) Vi è pratica concordata quando gli interessati sostituiscono consapevolmente una collaborazione pratica ai rischi della concorrenza, creando così una situazione che non corrisponde alla situazione normale del mercato. Basta che gli interessati si comunichino gli importi dei diritti effettivamente riscossi da essi o progettati per l'avvenire; un contatto del genere ha infatti lo scopo o l'effetto di influire sul livello dei diritti riscossi dal concorrente o quanto meno sopprime l'incertezza del concorrente per quanto riguarda il livello dei diritti riscossi dal primo interessato. Il con-

tatto fra le imprese può assumere, in pratica, varie forme che la Commissione non ritiene sia il caso di esaminare qui, in mancanza di dati ad esse relativi nell'ordinanza di rinvio.

- c) La restrizione progettata o effettiva pregiudica la concorrenza che esiste fra le varie banche nel campo delle prestazioni di servizi di cui i loro clienti sono destinatari. Orbene, l'esecuzione del trasferimento di una somma di denaro a favore di un terzo è una prestazione di servizi. La concorrenza in fatto di prestazioni di servizi è anch'essa soggetta alle norme sulla concorrenza del Trattato. La concorrenza mediante i prezzi è totalmente esclusa se le banche interessate riscuotono tutte gli stessi diritti per un determinato trasferimento.
- d) Per accertare se la restrizione della concorrenza sia rilevante, si deve essenzialmente determinare quali banche e quante banche siano coinvolte e quale sia il volume degli storni di cui trattasi rispetto al numero e all'importo complessivo dei trasferimenti effettuati verso gli altri Stati membri nel loro complesso.
- e) Una pratica concordata riguardante i diritti riscossi per le somme stornate in altri Stati membri è certamente atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri. Il termine «commercio»

usato dall'art. 85, n. 1, va inteso in senso ampio; esso comprende del pari gli scambi monetari, che sono una forma degli scambi economici.

La Commissione mostra così che la soluzione della questione può variare in relazione a determinati dati che non sono precisati nell'ordinanza di rinvio. Essa suggerisce quindi di rispondere all'Amtsgericht di Rosenheim nel modo seguente:

«Vi può essere pratica concordata vietata dell'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora la collaborazione pratica fra banche abbia come scopo o come effetto la riscossione di diritti identici per trasferimenti effettuati verso altri Stati membri della Comunità».

III — La fase orale del procedimento

La Bayerische Vereinsbank AG, con l'avv. Martin Hirsch, del foro di Stoccarda, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 6 maggio 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 3 giugno 1981.

In diritto

- 1 Con ordinanza 14 luglio 1980, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 1980, l'Amtsgericht di Rosenheim ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, allo scopo di determinare la portata di tali disposizioni relativamente alla riscossione, da parte di un istituto banca-

rio avente sede nella Repubblica federale di Germania, di una commissione percepita in occasione del trasferimento di una somma di danaro, mediante assegno, da uno Stato membro all'altro.

- 2 Dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale risulta che il titolare di un conto bancario presso la Bayerische Vereinsbank di Rosenheim, Repubblica federale di Germania, aveva emesso nei confronti di questo istituto bancario, il 17 luglio 1979, un assegno dell'importo di 10 000 DM all'ordine di un beneficiario residente in Italia. Per questa operazione di trasferimento, il suo conto veniva addebitato, dal suddetto istituto, di 15 DM, a titolo di commissione valutaria (Bearbeitungsgebühr), prelievo pari allo 0,15 % dell'importo trasferito.
- 3 Il titolare del conto bancario, ritenendo che la riscossione di detta commissione fosse in contrasto con le disposizioni del Trattato CEE, adiva l'Amtsgericht di Rosenheim per ripetizione d'indebito nei confronti dell'istituto bancario.
- 4 Egli sosteneva fra l'altro che la riscossione della commissione di cui trattasi era in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato, in quanto corrispondente ad una pratica concordata, seguita da tutti gli istituti bancari o dalla maggior parte di essi, tanto nella Repubblica federale di Germania quanto negli altri Stati della Comunità, pratica contrastante con le norme sulla concorrenza e atta a pregiudicare gli scambi commerciali fra gli Stati membri.
- 5 È in particolare per chiarire quest'ultimo punto che il giudice nazionale decideva, in forza dell'art. 177 del Trattato, di sottoporre alla Corte la seguente questione:

«Se la riscossione, nelle operazioni di pagamento e di trasferimento di capitali fra banche nell'ambito della Comunità europea, di un diritto generale di trasferimento pari allo 0,15 % dell'importo trasferito, costituisca una violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, in quanto pratica concordata, atta a pregiudicare gli scambi commerciali».
- 6 Nella fase orale del procedimento, la convenuta nella causa principale ha preliminarmente obiettato che la questione di interpretazione sollevata dal giudice nazionale è priva di oggetto, in quanto le disposizioni del Trattato relative alla disciplina della concorrenza non si applicano, almeno in larghis-

sima misura, agli istituti bancari. Essa ha sostenuto che le banche, in ragione della particolare natura dei servizi da esse prestati e dell'importante funzione da esse svolta nelle operazioni di trasferimento di capitali, vanno considerate come imprese «incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale», ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, e sono quindi sottratte, in forza di questa disposizione, alle norme sulla concorrenza poste dagli artt. 85 e 86 del Trattato. A sostegno della propria tesi, essa ha inoltre invocato le disposizioni relative alla «politica economica» di cui agli artt. 104 e seguenti del Trattato.

- 7 Benché i trasferimenti normalmente effettuati dagli istituti bancari, per conto della loro clientela, da uno Stato membro all'altro costituiscano operazioni che rientrano nella specifica funzione delle banche, per quanto riguarda in particolare i movimenti internazionali di capitali, ciò non basta tuttavia a far riconoscere a detti istituti il carattere di imprese ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, a meno che sia possibile provare che, effettuando questi trasferimenti, detti istituti prestino un servizio di interesse economico generale che sia stato loro affidato in forza di un atto della pubblica amministrazione.
- 8 Quanto agli artt. 104 e seguenti del Trattato, essi non tendono in alcun modo a sottrarre le banche alle norme sulla concorrenza stabilite dal Trattato. Questi articoli, collocati nel titolo II, capo 2, del Trattato, relativo alla «bilancia dei pagamenti», si limitano a dare espressione all'esigenza di un coordinamento fra gli Stati membri in materia di politica economica e prevedono, a tal fine, una collaborazione tra i servizi competenti delle amministrazioni nazionali e tra gli istituti bancari centrali degli Stati membri, che permetta il raggiungimento degli obiettivi del Trattato.
- 9 Tenuto conto di questi elementi, l'obiezione sollevata dalla convenuta nella causa principale va respinta.
- 10 Il giudice nazionale ha formulato la questione d'interpretazione riferendosi alla riscossione di una commissione valutaria uniforme dello 0,15 % sulle operazioni da essa menzionate. Tale questione è stata formulata con riguardo sia all'art. 85, sia all'art. 86 del Trattato. Poiché nell'ordinanza di rinvio viene ipotizzata come eventuale infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza unicamente il caso dell'esistenza di pratiche concordate, e

considerato che l'art. 86 riguarda lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, e non il caso delle pratiche concordate cui si applica esclusivamente l'art. 85, nella fattispecie l'esame della questione pregiudiziale si deve limitare a quest'ultimo articolo.

- 11 A norma dell'art. 85, n. 1, del Trattato, «sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».

- 12 Come la Corte ha precisato in particolare nella sentenza 14 luglio 1972 (causa 48/69, ICI c/ Commissione, Racc. pag. 619), la pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato è una forma di coordinamento fra imprese, che, senza esser stata spinta fino alla attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse ai rischi della concorrenza.

- 13 La Corte ha altresì affermato, nella sentenza 16 dicembre 1975 (Suiker Unie c/ Commissione, cause 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Racc. pag. 1663), che i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune e le condizioni che egli intende riservare alla clientela.

- 14 Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del

mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura delle merci o delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato.

- 15 Secondo l'attore nella causa principale, nella fattispecie esiste una pratica concordata in quanto tutte le banche, o la maggior parte di esse, nell'ambito del mercato comune o quanto meno nella Repubblica federale di Germania, applicano una commissione uniforme per i trasferimenti di somme della stessa entità, effettuati verso altri Stati membri.
- 16 La convenuta nella causa principale non ha escluso che, per operazioni di trasferimento di questo genere, altre banche percepiscano una commissione di pari importo, sia nella Repubblica federale di Germania, sia in altri Stati membri. Essa ha tuttavia precisato che un siffatto comportamento parallelo non è frutto di un accordo o di una pratica concordata fra dette banche, avente per oggetto o per effetto un risultato vietato dall'art. 85 del Trattato. Essa ha spiegato che la riscossione di tale commissione si giustifica in base ai costi inerenti a detti trasferimenti, fra l'altro in ragione della complessità delle operazioni di cambio che essi richiedono, ed ha d'altra parte rilevato che la commissione uniformemente percepita su qualsiasi trasferimento di una certa importanza rappresenta solo un contributo parziale al costo globale delle operazioni di trasferimento normalmente effettuate.
- 17 La circostanza che la commissione di cui trattasi trovi la propria ragione d'essere nelle spese inerenti al complesso delle operazioni di trasferimento all'estero normalmente effettuate dalle banche per conto della loro clientela, e che essa rappresenti quindi un parziale rimborso di dette spese, posto uniformemente a carico di tutti i beneficiari della prestazione, non esclude la possibilità che un parallelismo di comportamenti in questo campo possa, indipendentemente dalla sua motivazione, portare ad un coordinamento fra le banche rispondente ai criteri che caratterizzano la pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del Trattato.
- 18 Una pratica siffatta sarebbe, in ragione del suo stesso contenuto, relativo ad operazioni internazionali, atta a «pregiudicare il commercio fra Stati membri», ai sensi dell'articolo suddetto, dal momento che la nozione di «commercio» cui si riferisce questo articolo ha vasta portata e comprende anche gli scambi valutari.

- 19 Inoltre, essa sarebbe colpita dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora fosse provato che ha lo scopo o l'effetto di incidere in modo non trascurabile sul gioco della concorrenza sul mercato dei trasferimenti valutari effettuati dalle banche da uno Stato membro all'altro.
- 20 Questa ipotesi si verificherebbe, in particolare, qualora una pratica concordata permettesse alle banche che vi partecipano di cristallizzare determinate situazioni e di privare così la loro clientela della effettiva possibilità di beneficiare di prestazioni più favorevoli, che siano loro offerte a condizioni normali di concorrenza.
- 21 Ciò implica una questione di fatto la cui valutazione è di esclusiva competenza del giudice del merito. A tal fine, si dovrà accertare se fra le banche che tengono un comportamento parallelo vi siano contatti o, quanto meno, scambi di informazioni riguardo, fra l'altro, al tasso delle commissioni effettivamente percepite per trasferimenti analoghi già effettuati o previsti per l'avvenire e se, tenuto conto delle condizioni del mercato di cui trattasi, il tasso della commissione uniformemente applicato non sia diverso da quello che deriverebbe dal libero gioco della concorrenza. Si dovranno inoltre prendere in considerazione il numero e l'importanza, sul mercato di scambi valutari tra Stati membri, delle banche partecipanti ad una pratica siffatta, nonché il volume dei trasferimenti per i quali viene percepita la commissione di cui è causa rispetto al volume globale dei trasferimenti effettuati dalle banche da uno Stato membro all'altro.
- 22 Per tutti questi motivi, la questione formulata dal giudice a quo va risolta affermando che il parallelismo di comportamento nella riscossione di una commissione bancaria uniforme per i trasferimenti di somme da uno Stato membro all'altro, trasferimenti effettuati dalle banche sui depositi della loro clientela, costituisce una pratica concordata, vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il giudice nazionale accerti che tale parallelismo di comportamento possiede le caratteristiche di coordinamento e di collaborazione che contraddistinguono una pratica del genere e che questa è atta a pregiudicare in misura rilevante la concorrenza sul mercato delle prestazioni relative a detti trasferimenti.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottoposta dall'Amtsgericht di Rosenheim con ordinanza 14 luglio 1980, dichiara:

Il parallelismo di comportamento nella riscossione di una commissione bancaria uniforme per i trasferimenti di somme da uno Stato membro all'altro, trasferimenti effettuati dalle banche sui depositi della loro clientela, costituisce una pratica concordata, vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il giudice nazionale accerti che tale parallelismo di comportamento possiede le caratteristiche di coordinamento e di collaborazione che contraddistinguono una pratica del genere e che questa è atta a pregiudicare in misura rilevante la concorrenza sul mercato delle prestazioni relative a detti trasferimenti.

Mertens de Wilmars	Pescatore	Mackenzie Stuart	Koopmans	O'Keeffe
Bosco	Touffait	Due	Everling	

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1981.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
J. Mertens de Wilmars